

Regolamento per le aziende formatrici corsi interaziendali tecnologa/tecnologo per dispositivi medici AFC

Adottato dal Comitato il 31 agosto 2018.
Valido dal 31 agosto 2018, versione 1

1. Disposizioni generali

1.1 Basi

Il presente regolamento disciplina i compiti dell'Oda G ZH e delle aziende formatrici nell'ambito dei corsi interaziendali di tecnologa/tecnologo per dispositivi medici AFC (TDM) nonché la fatturazione da parte dell'Oda G ZH alle aziende formatrici per il rimborso dei corsi interaziendali di tecnologa/tecnologo per dispositivi medici AFC. Il presente regolamento si basa sul regolamento organizzativo CI TDM, versione 1, emesso dal Comitato dell'Oda G ZH il 31 agosto 2018.

2. Compiti del Comitato, della Commissione per la qualità e il coordinamento, della Direzione e dei responsabili CI TDM

I compiti e le competenze del Comitato e della Direzione dell'Oda G ZH sono disciplinati nel regolamento interno dell'ODA G ZH.

I compiti e le competenze della commissione dei corsi e dei responsabili CI TDM sono disciplinati nel regolamento di organizzazione CI TDM.

3. Scopo e campo di applicazione

3.1 Scopo

I corsi interaziendali sono finalizzati a trasmettere e acquisire competenze professionali fondamentali e ad approfondire le conoscenze e i metodi di lavoro appresi nella scuola professionale di base e nella pratica professionale.

Come terzo luogo di formazione essi completano la formazione professionale pratica e scolastica dove l'attività professionale da apprendere lo richiede. I corsi interaziendali sono un luogo d'integrazione dell'apprendimento teorico e pratico con orientamento alle situazioni della pratica professionale. Essi consentono alla persona in formazione di collegare quanto appreso a scuola e in azienda, promuovendo e sostenendo così l'apprendimento del trasferimento.

3.2 Obbligo di frequenza

1. La frequenza dei corsi interaziendali è obbligatoria per tutte le persone in formazione.
2. Le aziende formatrici sono responsabili della partecipazione ai corsi delle loro persone in formazione. La partecipazione ai corsi viene considerata in uguaglianza al tempo di lavoro.

4. Organizzazione e svolgimento dei CI TDM

1. L'Oda G ZH è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi interaziendali.
2. Le persone in formazione vengono convocate ai corsi dall'Oda G ZH.
3. Lo svolgimento dei corsi interaziendali per TDM viene in parte delegata alle organizzazioni regionali Svizzere del settore (cosiddette cooperazioni CI). I compiti delle cooperazioni CI sono disciplinati per iscritto in un accordo reciproco.

5. Assenze

Si applicano le disposizioni del Regolamento delle assenze e della disciplina del 31 agosto 2018. Le date dei CI sono vincolanti e non possono essere posticipate.

6. Durata e periodo dei corsi interaziendali

I corsi interaziendali durano complessivamente 13 giorni.

Durata del corso nel 1° anno di tirocinio: 6 giorni

Durata del corso nel 2° anno di tirocinio: 4 giorni

Durata del corso nel 3° anno di tirocinio: 3 giorni

Nella pianificazione si tiene conto del periodo previsto per i corsi interaziendali.

7. Contenuto dei corsi

I corsi interaziendali trasmettono competenze e conoscenze professionali settoriali.

Il contenuto dei CI si basa sul piano di formazione di tecnologa/tecnologo per dispositivi medici AFC e sulle competenze formulate.

8. Vigilanza

La vigilanza dei corsi interaziendali è sottoposta al ufficio della scuola secondaria e della formazione professionale del Cantone di Zurigo.

9. Finanze

9.1 Costo dei corsi

Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi vengono preventivate in base al numero effettivo di gruppi e di persone in formazione e tenendo conto dei contributi cantonali. Tali criteri consentono di calcolare il prezzo giornaliero del corso. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la tariffa giornaliera del corso.

Dopo i rendiconti finanziari annuali, il tasso giornaliero viene confrontato con i costi effettivi. Se necessario, i prezzi giornalieri dei corsi vengono aumentati in base a calcoli successivi e la differenza viene successivamente richiesta alle aziende di formazione.

9.2 Contributi delle aziende formatrici

1. Le aziende formatrici saranno fatturate in anticipo a settembre per i costi dei corsi interaziendali per anno di apprendistato e per persona che apprende in base ai prezzi giornalieri dei corsi.

Il calcolo definitivo avviene l'anno successivo. Se il costo giornaliero del corso effettivo è superiore a quello preventivato, si richiede un supplemento all'azienda. Le richieste supplementari saranno fatturate al più tardi insieme ai costi per il nuovo anno scolastico.

2. Lo stipendio stabilito nel contratto di tirocinio sarà versato anche durante i corsi interaziendali alla persona in formazione.
3. Nei confronti delle persone in formazione l'azienda formatrice è tenuta a farsi carico dei costi supplementari che sono collegati ai corsi interaziendali, come spese di trasporto, spese di vitto e di alloggio fuori casa.
(art. 345a cpv.2 CO; art. 23 cpv 4 LFPr; art. 21 cpv. 3 OFPr)
4. L'azienda di formazione regola l'attribuzione dei costi relativi al materiale didattico nel contratto di tirocinio.

9.3 Contributi dei cantoni

1. Secondo le disposizioni cantonali, i contributi cantonali per i corsi interaziendali sono richiesti dall'OdA G ZH (cfr. contratto di prestazione CI TDM 1 agosto 2018).
2. I contributi del Cantone di Zurigo si basano sulla legislazione cantonale e federale applicabile.
3. I contributi di altri cantoni vengono richiesti direttamente dai responsabili CI-TDM alle autorità cantonali competenti in base al luogo di insegnamento dei partecipanti.

10. Rimborso dei costi del corso

In caso di dissoluzione del rapporto di tirocinio prima dell'inizio della prima settimana di ogni corso annuale, le spese del corso saranno rimborsate all'azienda formatrice, meno un'indennità del 25 % per le spese sostenute.

Dopo l'inizio della prima settimana di ogni corso annuale di tirocinio, i costi del corso rimangono esigibili.

11. Entrata in vigore e durata di validità

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Comitato dell'OdA G ZH il 31 agosto 2018.